



Il Prefetto della Provincia di Isernia

Area III

VISTO l'art. 6 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le relative disposizioni contenute nell'articolo 7 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del citato codice della strada, che disciplina le limitazioni alla circolazione sulle strade fuori dai centri abitati in particolari giorni e per particolari veicoli;

CONSIDERATO che, al fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale, nei periodi di maggiore intensità della stessa, si rende necessario limitare la circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t;

CONSIDERATO che, per le stesse motivazioni, si rende necessario limitare la circolazione dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti a trasporti eccezionali nonché dei veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168 commi 1° e 4°, del nuovo codice della strada;

VISTO il decreto n.0000571 datato 19.12.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente le direttive ed il calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati per l'anno 2018 e registrato in data 22.12.2017 presso la Corte dei Conti;

RITENUTO di dover dare puntuale esecuzione al suddetto decreto;

DECRETA

Art. 1

1. E' vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli e ai complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2018 di seguito elencati:

- a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 09,00 alle ore 22,00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 22,00;
- c) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- d) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- e) dalle ore 14,00 alle ore 22,00 del 30 marzo;
- f) dalle ore 09,00 alle ore 16,00 del 31 marzo;
- g) dalle ore 09,00 alle ore 22,00 del 2 aprile;
- h) alle ore 09,00 alle ore 14,00 del 3 aprile;



Il Prefetto della Provincia di Isernia

Area III

CE n.165/2014 e successive modifiche - cada in coincidenza del posticipo di cui al presente comma, di usufruire - con decorrenza dal termine del periodo di riposo - di un posticipo di ore quattro.

2. Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro.

3. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Q. Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinate tramite gli stessi interporti, terminal intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti e ai terminali intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci o delle unità di carico.

4. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

5. Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti in Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare, diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'art.1 del decreto del Ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007, e successive modifiche e integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 15 febbraio 2001 (Trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione.

6. Salvo quanto disposto dai commi 4 e 5, per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione,

Via Kennedy n. 12, 86170 Isernia tel. 0865-4451 fax 0865-445666

caselle e-mail: prefettura.iserchia@interno.it urp.pref_iserchia@interno.it PEC: protocollo.prefis@pec.interno.it

sito web: www.prefettura.it/Isernia



Il Prefetto della Provincia di Isernia

Area III

- h) adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- i) adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili, o al trasporto di merci da e per gli aeroporti nazionali ed internazionali purché muniti di idonea documentazione attestante il carico o scarico delle medesime merci;
- l) adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- m) adibiti esclusivamente al trasporto di:
 - m 1) giornali, quotidiani e periodici;
 - m 2) prodotti per uso medico;
 - m 3) latte, escluso quello a lunga conservazione o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m., fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- n) classificati macchine agricole ai sensi dell'art. 57 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni, adibite al trasporto di cose, che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461;
- o) costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
- p) adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- q) per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili che devono essere trasportate in regime ATP;
- r) per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deteriorabili che non richiedono il trasporto in regime ATP, quali frutta e ortaggi freschi, e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto o del documento equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m. di base e 0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m. fissati in modo ben visibile su ciascuna della fiancate e su retro.

2. Il divieto di cui all'art. 1 non trova applicazione altresì:



Il Prefetto della Provincia di Isernia

Area III

0,40 m. di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m., fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Art. 5

1. Per i veicoli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, **almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare**, di norma alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di partenza, che, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti di cui all'art.4 comma 1 lett.a), ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi;
- b) la targa del veicolo autorizzato alla circolazione ; possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità;
- c) le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico. Se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto;
- d) il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione;
- e) la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati cartelli indicatori con le caratteristiche e le modalità già specificate all'art. 4, comma 2.

2. Per i veicoli e complessi di veicoli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia interessata la quale rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato:

- a) l'arco temporale di validità, corrispondente alla durata della campagna di produzione agricola che, in casi particolari, può essere esteso all'intero anno solare;
- b) le targhe dei veicoli singoli o che costituiscono complessi di veicoli, con l'indicazione delle diverse tipologie di attrezzature di tipo portato o semiportato, autorizzati a circolare;
- c) l'area territoriale ove è consentita la circolazione specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto.

3. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni



Il Prefetto della Provincia di Isernia

Area III

alle previste limitazioni, prospettata dai richiedenti risponda ad effettive esigenze di vita delle comunità sia nazionale che locali in quanto:

- è funzionale a soddisfare nell'immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero è finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale;
- è indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti;
- non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell'itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire.

Dette circostanze dovranno essere espressamente e adeguatamente evidenziate nelle motivazioni dei relativi provvedimenti autorizzatori.

Art. 7

1. L'autorizzazione alla circolazione in deroga, di cui all'art. 4, può essere rilasciata anche dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione de medesimo. In tal caso la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare.

2. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una Agenzia di Servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni si terrà conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza ed indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

3. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, si terrà conto, nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c), anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia ed in particolare dai tempi necessari per le operazioni di traghettamento.

4. Durante i periodi di divieto i Prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera.

Art. 8

1. Il calendario di cui all'art. 1 non si applica per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.);
- b) militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;

9



Il Prefetto della Provincia di I s e r n i a

Area III

comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che questo Prefetto riterrà necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata dalla deroga.

4. Il divieto di circolazione per le merci pericolose di cui al comma 1 non trova applicazione, per comprovate, necessità di servizio, per i veicoli e per i complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

a) militari e delle forze di polizia;

b) militari appartenenti a forze armate straniere e civili da queste commissionati, per esercitazioni, operazioni o assistenza militare in base ad accordi internazionali, purché muniti di apposito credito di movimento rilasciato dal comando militare competente;

c) civili commissionati dalle forze armate muniti del documento di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 2 settembre 1977 integrato con decreto ministeriale 24 maggio 1978, rilasciato dal comando militare competente.

Di ogni trasporto deve essere data informazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale.

Art. 10

1. Le autorizzazioni prefettizie alla circolazione sono estendibili: ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa.

Art. 11

1 - I trasgressori delle norme di cui al presente decreto saranno sanzionati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in materia di circolazione stradale.

2 - I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti ai quali è demandato dall'art.12 del Codice della Strada approvato con decreto Legislativo 30.04.1992 n.285, l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati della esecuzione del presente decreto. -

Isernia, (data protocollo)


IL PREFETTO
Guida

Rr